



COMUNE DI BRESCIA

**DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

Approvata con deliberazione consiliare 6.6.2005 n.
113/15012 P.G.

Modificata con deliberazione consiliare 27.4.2015 n. 66.

Art.1 - Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Brescia è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia, di seguito denominato "Garante".

Art.2 - Nomina e durata

1. Il Consiglio comunale nomina il Garante scegliendolo fra persone con particolare competenza nel campo dei diritti umani, delle attività sociali e del mondo del lavoro e con particolare sensibilità per gli Istituti di Prevenzione e Pena.
2. Il Garante resta in carica per cinque anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
3. Il Garante è revocato dal Sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall'art. 58, 1° comma del T.U.E.L.. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio comunale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.
4. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
5. L'elezione del "Garante" ha luogo, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio per le prime due votazioni, ed a maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso per le successive. Le prime due votazioni vengono effettuate nella stessa seduta, mentre le eventuali successive votazioni vengono effettuate in altra seduta.

Art.3 - Compiti del Garante

1. Il Garante:
 - a. promuove, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita ci-

vile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Brescia, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla tutela della salute, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

- b. promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dei loro familiari e dell'umanizzazione della pena detentiva;
- c. promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d. rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
- e. promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici bresciani del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

Art.4 - Relazione agli Organi del Comune

- 1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui

all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio comunale apposita relazione annuale.

2. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti ed alle Associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

Art.5 - Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà successivamente istituito.

Art.6 - Rimborso spese

L'incarico è gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00 a semestre"